

SULLA CERTIFICAZIONE SA 8000 (art. 5 del Disciplinare di gara)

Come già specificato nel Disciplinare di gara, la certificazione SA 8000 (Social Accountability 8000 - Responsabilità Sociale 8000), è la certificazione etica aziendale volontaria, quale standard internazionale, **verificabile e applicabile alla quasi totalità dei settori produttivi**, volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa, quali il rispetto dei diritti umani della filiera di produzione dei lavoratori (in particolare donne e minori) e dei consumatori, nonché il rispetto della sicurezza e salubrità sul posto di lavoro (Si veda in tal senso Deliberazione ANAC 23 febbraio 2011, n. 28).

L'ordinamento riconosce ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti in relazione alla possibilità di prevedere requisiti di qualificazione **più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge**, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non preconstituire situazioni di assoluto privilegio (Si veda in tal senso Parere ANAC n. 34 del 1 aprile 2015).

Tuttavia, la ragionevolezza dei requisiti **non deve essere valutata in astratto**, ma in correlazione al valore dell'appalto, alle specifiche peculiarità dell'oggetto della gara (si veda in tal senso Parere dell'ANAC N. 188/2008; Cons. Stato n. 7247/09), al fine di riflettere l'esigenza di affidare l'appalto a un soggetto pienamente qualificato (si veda in tal senso Parere precontenzioso ANAC n. 112 del 17 luglio 2013) che assicuri un livello qualitativo adeguato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (si veda in tal senso in giurisprudenza TAR Lecce 6 ottobre 2009, n. 2247).

La certificazione, inoltre, è qualificabile come un requisito tecnico (Si veda in tal senso Con. Stato 24 luglio 2014, n. 3949; TAR Latina 4 luglio 2014, n. 524; Parere Precontenzioso ANAC n. 114 del 21 maggio 2014) distinto, dunque dal requisito **di idoneità professionale** relativo al **possesso** dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e smi in corso di validità (agenzia di tipo generalista), dal requisito economico-finanziario e dal requisito tecnico-professionale.

Pertanto, sebbene l'attività oggetto del servizio deve essere esercitata in regime autorizzatorio, la stessa non qualifica il momento esecutivo del servizio caratterizzato anche dalla trilateralità dei rapporti (es. pagamento contributi e/o retribuzioni in riferimento al CCNL, etc.).

Tutto ciò specificato, al fine di prevenire eventuali criticità causate dall'imperfetta esecuzione del servizio, l'Amministrazione, considera conforme all'ordinamento la richiesta, ai fini della partecipazione alla procedura, della certificazione SA 8000¹ al fine di assicurarsi un ottimale livello qualitativo del servizio.

Tale richiesta, inoltre, appare ragionevole anche in riferimento al valore dell'appalto, alla sua specificità, al numero elevato e crescente di operatori economici che posseggono la certificazione SA 8000 (evitando così situazioni di monopolio preconstituito su un numero limitato di operatori).

Invece, per quanto riguarda la necessarietà della produzione nella documentazione amministrativa del concorrente della certificazione sopra menzionata, si rammenta che il servizio di cui si tratta è sussumibile sotto la categoria n. 22 - *“Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo”* (CPV 79620000) di cui all'All. II B del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.

L'Amministrazione, in tal i casi, non è obbligata al rispetto delle normativa codicistica (salvo il rispetto unicamente degli artt. 68, 65 e 225 del Codice dei Contratti Pubblici), tuttavia, la stessa ha scelto di autovincolarsi al suo rispetto solamente per quegli istituti giuridici o per quei riferimenti normativi espressamente richiamati nella *lex specialis*, tralasciando prescrizioni normative a cui non si rinvia espressamente nella stessa salvo istituti giuridici di matrice comunitaria applicabili anche a tale tipologia contrattuale.

¹ Sulla legittimità e sulla proporzionalità della certificazione SA 8000, si veda in tal senso Parere ANAC n. 34 del 1 aprile 2015; Deliberazione ANAC n. 28 del 23 febbraio 2011.

OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA (art. 6 del Capitolato)

La procedura di gara consente all'Amministrazione di concludere un Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell' art. 59, comma 4 D.lgs. n. 163/2006 e smi al fine di formalizzare successivamente con il medesimo operatore individuato singoli appalti specifici.

Con l'art. 6 del Capitolato, l'Amministrazione si garantisce, per esempio, la conclusione di singoli appalti specifici gravanti su fondi ordinari dell'Ente o sui fondi del FSE per il progetto Torno Subito. Al contrario, la mancata attivazione dell'appalto specifico gravante sul progetto Porta Futuro non comporta alcuna pretesa economica da parte dell'Agenzia.

Per una migliore comprensione dell'art. 6, si rinvia all'art. 2 del Capitolato d'oneri che recita espressamente: *“I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici”*.

FATTURAZIONE DEL SERVIZIO (art. 13 del Capitolato)

L'art. 13 del Capitolato contiene evidentemente un refuso, infatti, il periodo *“in nessuna caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio”* dovrà leggersi *“in nessuna caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione del servizio”*.

Tale prescrizione, comunque, rappresenta una clausola di stile, che con probabilità non troverà applicazione in quanto l'Amministrazione si è impegnata al pagamento *“entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che verrà emessa mensilmente dall'aggiudicatario”*, salvo diverso accordo assunto tra le parti in fase di stipula contrattuale entro i limiti prevista dalla normativa vigente.

RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 17 del Capitolato)

L'art. 17 del Capitolato d'oneri prevede espressamente che: *“Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto”*.

Al pagamento menzionato dovrà essere connessi tutti gli impegni negoziali anche quelli correlati al contratto con l'Agenzia.

STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE (art. 24 del Capitolato)

Contrariamente alla normativa precedente al D. lgs. n. 163/2006 e smi, l'art. 11 comma 13 dello stesso D. Lgs. non correla delle soglie economiche o delle modalità procedurali, alla scelta di differenti tipologie di stipula contrattuale.

Tuttavia, considerato la rilevanza del valore della gara (di carattere comunitario) è prassi dell'Amministrazione utilizzare la stipula in forma pubblica amministrativa.

Le spese per tale modalità contrattuale comunque non dovrebbero superare € 500,00.